

Regolamento

concernente

l'esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato e impresario costruttore diplomata

del 6 luglio 2011

Visto l'articolo 28 cpv 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Il candidato dimostra di disporre le necessarie competenze per dirigere un'impresa di costruzione. Padroneggia le attività e le procedure correnti sotto la sua responsabilità in modo economico, secondo la tecnica della costruzione, conformemente alle leggi e alle norme, in modo ecologico e sociale, tenendo conto della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute dei lavoratori e dell'ambiente nonché dello sviluppo sostenibile.

Deve altresì padroneggiare le seguenti competenze in riferimento a processi, procedure e attività:

- Conoscenze di base
Apprendimento, normative, assicurazioni, gestione dei collaboratori, sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente, fisica delle costruzioni, statica
- Conduzione normativa dell'impresa
Visione / modello / politica e concetti imprenditoriali
- Conduzione strategica dell'impresa
Obiettivi e relazioni imprenditoriali, pianificazioni, forma societaria, relazioni imprenditoriali, obiettivi e pianificazioni di settore, strategia di marketing
- Conduzione operativa dell'impresa
Obiettivi operativi, pianificazione e sviluppo dell'organizzazione, impiego delle risorse, controlli
- Conduzione dispositiva dell'impresa
Piano di sfruttamento, personale, finanze, infrastruttura, informazione, acquisizione e svolgimento di mandati, gestione progetti
- Sistema di conduzione dell'impresa
Misurazione, analisi, miglioramento

1.2 Organo responsabile

1.21 La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) costituisce l'organo responsabile in quanto organizzazione del mondo del lavoro.

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Disposizioni generali

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti dalla commissione d'esame e dalle tre commissioni di circondario in base ai principi della commissione per lo sviluppo professionale e la qualità.

2.12 Le commissioni si autocostruiscono. Possono deliberare se è presente la maggioranza dei loro membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del presidente è determinante.

2.13 Le commissioni di circondario sono competenti per l'esecuzione dell'esame come segue:

- | | |
|------------------|------------------------------|
| circondario I: | candidati di lingua francese |
| circondario II: | candidati di lingua tedesca |
| circondario III: | candidati di lingua italiana |

2.2 Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità

- 2.21 La commissione per lo sviluppo professionale e la qualità si assume il compito dello sviluppo professionale e dell'assicurazione qualità all'interno della SSIC.
È nominata dal Comitato centrale della Società svizzera degli Impresari-Costruttori per un periodo di 4 anni.
- 2.22 La commissione per lo sviluppo professionale e la qualità della SSIC:
- fissa il contenuto dei moduli e le esigenze degli esami modulari
 - controlla periodicamente (almeno ogni 4 anni) che i contenuti dei moduli siano attuali;
 - presenta al Comitato centrale della SSIC la richiesta di rielaborazione dei contenuti dei moduli;
 - presenta al Comitato centrale della SSIC la richiesta concernente la durata di validità dei corrispondenti certificati.

2.3 Composizione e compiti della commissione d'esame

- 2.31 La commissione d'esame si compone di 7 membri: presidenti e direttori tecnici dei 3 circondari, nonché il segretario. È nominata dalla SSIC per un periodo di 4 anni.
- 2.32 La commissione d'esame:
- emana la guida metodica inerente al presente regolamento d'esame e lo aggiorna periodicamente;
 - fissa le tasse d'esame secondo l'ordinamento del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - approva il budget e il conteggio relativo all'esame;
 - approva il rapporto annuale sull'esame;
 - decide sull'ammissione all'esame finale;
 - decide sull'eventuale esclusione dallo stesso;
 - verifica i certificati di fine moduli e decide sul rilascio del diploma;
 - tratta le richieste e i ricorsi;
 - decide il riconoscimento, rispettivamente l'accredito, di altri titoli o prestazioni;
 - rende conto alle istanze superiori e all'UFFT della sua attività;
 - approva il programma d'esame;
 - coordina e sorveglia le attività delle commissioni di circondario e si accerta che i compiti dei 3 circondari d'esame siano equivalenti;
 - nomina, per ognuna delle tre commissioni di circondario, i responsabili delle parti d'esame e il segretario.
- 2.33 La commissione d'esame può trasferire compiti amministrativi al gruppo responsabile della formazione professionale della SSIC.

2.4 Composizione e compiti delle commissioni di circondario

- 2.41 Le commissioni di circondario si compongono di 5 membri: il presidente, il direttore tecnico, i responsabili delle parti d'esame e il segretario.
I responsabili delle parti d'esame e il segretario sono nominati dalla commissione di circondario per un periodo di 4 anni.

- 2.42 La commissione di circondario:
- a) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
 - b) elabora il programma d'esame da sottoporre all'approvazione della commissione d'esame;
 - c) predispone la preparazione dei compiti d'esame;
 - d) nomina gli esperti d'esame, li forma per l'esecuzione dei loro compiti e li impiega nei rispettivi incarichi;
 - e) presenta alla commissione d'esame la richiesta di ammissione all'esame finale;
 - f) presenta alla commissione d'esame la richiesta di un'eventuale esclusione dall'esame;
 - g) esegue l'esame nel proprio circondario;
 - h) informa la commissione d'esame con un verbale sulle proprie riunioni per le ammissioni e l'attribuzione delle note;
 - i) valuta gli esami finali e presenta alla commissione d'esame la richiesta di rilascio del diploma;
 - j) redige il bilancio preventivo del circondario;
 - k) si occupa della contabilità e della corrispondenza.

2.5 Apertura al pubblico / Vigilanza

- 2.51 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi eccezionali, le commissioni di circondario possono concedere deroghe alla regola sopraindicata.
- 2.52 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 La pubblicazione dello svolgimento dell'esame finale avrà luogo almeno 5 mesi prima del suo inizio a cura della SSIC nella lingua ufficiale del circondario d'esecuzione.
- 3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:
- le date dell'esame;
 - la tassa d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - lo svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indirizzo di approfondimento;
- e) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- f) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame finale chi:

- a) possiede il titolo di "Tecnico SSS dell'edilizia", "Ingegnere SUP", "Architetto SUP" o "Ingegnere civile SPF", "Architetto SPF" o attesta una formazione equipollente e può dimostrare di aver svolto almeno 3 anni di pratica come tecnico in un'impresa di costruzione;
oppure
- b) è titolare dell'attestato professionale federale di capo muratore, capo del taglio edile, capo delle costruzioni delle vie di traffico e può dimostrare di aver svolto almeno 5 anni di pratica come tecnico in un'impresa di costruzione;
oppure
- c) possiede un attestato di capacità federale (AFC) nel settore principale della costruzione e può dimostrare di aver svolto almeno 6 anni di pratica come tecnico in un'impresa di costruzione;
e
- d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

Versa la tassa d'esame entro la scadenza secondo il punto. 3.41.

3.32 Per essere ammesso all'esame finale, il candidato deve avere completato i seguenti moduli:

Attestato di competenza:

- | | | |
|--------|-------------------------|--------|
| - 4.03 | Conduzione dell'impresa | Tipo B |
| - 4.04 | Acquisizione di mandati | Tipo B |
| - 4.05 | Gestione progetto | Tipo B |

Almeno un attestato di competenza del tipo A, B e C per ciascuno dei tre indirizzi di approfondimento seguente:

- | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|---|---|
| - 4.06 | Costruzioni: edilizia | Tipo A | B | C |
| - 4.07 | Costruzioni: genio civile | Tipo A | B | C |
| - 4.08 | Costruzioni: vie di traffico | Tipo A | B | C |

6 degli 8 attestati di competenza seguente

- | | | |
|--------|-----------------------------|--------|
| - 4.01 | Sviluppo della personalità | Tipo A |
| - 4.02 | Diritto | Tipo A |
| - 4.09 | Risanamento di edifici | Tipo A |
| - 4.10 | Logistica | Tipo A |
| - 4.11 | Amministrazione di cantieri | Tipo A |
| - 4.12 | Gestione del personale | Tipo B |
| - 4.13 | Contabilità | Tipo A |
| - 4.14 | Elaborazione di progetti | Tipo C |

Gli attestati di competenza devono essere stati conseguiti al massimo 8 anni prima della data dell'esame.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono definiti nelle descrizioni stilate dall'organo responsabile (identificazione dei moduli con requisiti degli attestati di competenza), che figurano nella guida metodica o nel suo allegato.

- 3.33 L'UFFT decide l'equipollenza degli attestati e dei diplomi conseguiti all'estero.
- 3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno 3 mesi prima del suo inizio. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.
- 3.4 Spese**
- 3.41 Dopo la conferma d'ammissione all'esame finale, il candidato versa la tassa d'esame. Le tasse per la stesura del diploma e l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro, nonché i costi per l'eventuale acquisto di materiale saranno riscossi in sede separata a carico dei candidati.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira dall'esame finale nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Il mancato superamento dell'esame finale non dà diritto al rimborso della tassa.
- 3.44 La tassa per i candidati che ripetono l'esame finale viene definita caso per caso dalla commissione d'esame, considerando l'entità dell'esame stesso.
- 3.45 Le spese di viaggio, di vitto, d'alloggio e d'assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 6 candidati per circondario adempiono alle condizioni d'ammissione. L'esame viene tuttavia svolto almeno ogni 3 anni in ogni circondario.
- 4.12 I candidati hanno il diritto di essere esaminati in una delle 3 lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 5 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione deve menzionare:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato a portare con sé ed a usare;
 - l'elenco degli esperti d'esame.
- 4.14 Le richieste di ricusa degli esperti d'esame devono essere inoltrate alla commissione di circondario almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame, debitamente motivate. La commissione adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro del candidato

- 4.21 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Decorso questo termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- maternità;
 - malattia e infortunio;

- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, servizio civile o di protezione civile imprevisti.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione di circondario i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno coscientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione di circondario, non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare gli esperti d'esame.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di dare l'esame finale con riserva fino al momento in cui detta commissione non ha preso la sua decisione.

4.4 Vigilanza, esperti d'esame

4.41 I lavori d'esame scritti sono controllati da almeno una persona competente preposta alla vigilanza, che verbalizza le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due esperti che determinano la nota di comune accordo.

4.43 Almeno due esperti tengono le prove orali, prendono appunti sul colloquio d'esame nonché sullo svolgimento della prova, valutano le prestazioni e definiscono insieme la nota.

4.44 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, colleghi o collaboratori del candidato devono ricusarsi come esperti al momento dell'esame. Solo un esperto può essere docente dei corsi propedeutici.

4.5 Conclusione e riunione di attribuzione delle note

4.51 In seguito alla prova, la commissione d'esame si riunisce per deciderne il superamento. Il rappresentante dell'UFFT sarà invitato per tempo a questa riunione.

4.52 I docenti dei corsi propedeutici, i parenti, coloro che sono o sono stati superiori, colleghi o collaboratori del candidato devono ricusarsi nella decisione d'attribuzione del diploma.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti relative a più moduli con le durate qui sotto riportate:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata
1 Progetto	scritto	7,0 ore
	orale	1,0 ora
2 Studi di casi	scritto	7,0 ore
	orale	1,0 ora
Totale		16,0 ore

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in posizioni. La commissione d'esame procede a questa suddivisione.

5.13 Nelle due parti d'esame le note degli esami scritti contano il doppio con fattore di ponderazione equivalente a due; per gli esami orali, il fattore di ponderazione equivale a uno.

5.2 Contenuto

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono riportate nella guida metodica al punto 2.32 lett. a.

5.22 La commissione d'esame decide sull'equipollenza delle parti d'esame concluse o dei moduli relativi ad altri esami di livello terziario, nonché sull'eventuale dispensa dalle corrispondenti parti d'esame del presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 In generale

6.11 La valutazione dell'esame finale o delle sue singole parti è espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note di posizione e quelle delle sottoposizioni sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media ponderata delle note di posizione in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non prevede posizioni e determina direttamente la nota della parte d'esame, la valutazione sarà conferita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota globale dell'esame finale è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Come note intermedie sono ammesse soltanto i mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

- 6.41 L'esame finale è superato se nelle due parti dell'esame si ottiene almeno la nota 4.0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta agli esami senza addurre motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
 - d) dev'essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione d'esame decide in merito al superamento dell'esame finale esclusivamente sulla base delle prestazioni espresse. Chi ha superato l'esame consegue il diploma federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o dei certificati di equipollenza;
 - b) le note delle singole parti d'esame e la valutazione complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o meno dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte in 5 anni.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata espressa una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e di ammissione valide per il primo esame finale.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato dall'UFFT su richiesta della commissione d'esame e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente o del vice-presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Impresario costruttore diplomato o impresaria costruttrice diplomata**
 - **dipl. Baumeister oder dipl. Baumeisterin**
 - **Entrepreneur-construction diplômé ou entrepreneur-construction diplômée**

Per la traduzione inglese si raccomanda 'Entrepreneur in Construction with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training'.

- 7.13 I nominativi dei titolari di diploma vengono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro del diploma

- 7.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente. Resta riservata la procedura penale.
- 7.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relativa all'esclusione dall'esame finale o alla non attribuzione del diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Il Comitato centrale della SSIC fissa le indennità secondo le quali vengono remunerati i membri delle commissioni e gli esperti d'esame.
- 8.2 La SSIC assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame, conformemente alle direttive viene inviato un rendiconto finanziario dettagliato all'UFFT, che su tale base stabilisce il contributo della Confederazione.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del 6 luglio 2007 concernente l'esame professionale superiore d'impresario costruttore diplomato è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 Il primo esame finale secondo questo regolamento si terrà al più presto nel 2012.
- 9.22 I ripetenti esaminati in base al regolamento previgente del 6 luglio 2007 hanno la possibilità di ripetere l'esame per la prima o la seconda volta in occasione dei due esami finali successivi dopo l'entrata in vigore di questo regolamento.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione dell'UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zurigo, 14 giugno 2011

Società svizzera impresari costruttori

CN Werner Messmer
Presidente centrale

Dott. Daniel Lehmann
Direttore

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 6 luglio 2011

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

Dott.ssa Ursula Renold
Direttrice